

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ VENETE

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – RUS Veneto

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona (VR), via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 28 maggio 2024;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in Padova (PD), via 8 Febbraio n. 2, C.F. 80006480281, legalmente rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Daniela Mapelli, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2024;

E

L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 3246, 30123 Venezia C.F. 80007720271, legalmente rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Tiziana Lippiello, autorizzata alla stipula della presente convenzione con Decreto Rettorale del 13 maggio 2024;

E

L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, con sede in Venezia (VE), Tolentini S. Croce n. 191, C.F. 80009280274, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Benno Albrecht, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 14 febbraio 2024;

a seguire congiuntamente definite "Parti"

Premesso che

- Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future

e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

- Le Università impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile sono istituzioni in grado di supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, concreti, di lungo periodo, attraverso le quali perseguire "in modo integrato" la tutela e la rigenerazione ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico.

- Dal 2017 le Università venete aderiscono alla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) con l'obiettivo primario di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità sia all'interno che all'esterno degli Atenei aderenti.

- Nel 2019 si è svolto a Udine l'evento "I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo Sviluppo sostenibile", importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla CRUI, con il ruolo centrale della RUS nazionale, che ha ribadito la funzione fondamentale delle Università sia in relazione alla formazione delle generazioni future che alla trasmissione della conoscenza all'intera società del tema dello Sviluppo Sostenibile.

- Le Università venete aderenti alla RUS nazionale hanno avviato negli anni iniziative congiunte sui temi dello sviluppo sostenibile, tra cui il Sustainable Art Prize, per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità all'interno e all'esterno degli Atenei, anche attraverso collaborazioni con Enti del territorio veneto.

- Le Università venete hanno inoltre in essere collaborazioni con Enti del territorio, tra le quali si cita a titolo di esempio il Protocollo d'intesa sul Green Public Procurement con la Regione Veneto, che coinvolge anche Unioncamere del

Veneto e ARPAV, siglato nel 2019.

- È interesse delle Parti definire un coordinamento delle attività svolte su scala regionale nell'ambito della RUS nazionale, dando vita alla "Rete delle Università Venete per lo sviluppo sostenibile" (RUS Veneto) disciplinata nel presente Accordo.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche ove non espressamente richiamate.

Articolo 2 (Costituzione e denominazione della Rete)

È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ VENETE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d'ora in poi detta "RUS Veneto", a cui partecipano di diritto tutte le Università venete aderenti alla RUS nazionale.

Articolo 3 (Oggetto e finalità della RUS Veneto)

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi di sostenibilità della RUS Veneto e ad orientare le proprie attività istituzionali al loro raggiungimento.

Le finalità della RUS Veneto sono:

- a) favorire la condivisione di competenze, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università venete su tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno delle Università venete (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale);
- b) sviluppare proposte di iniziative nell'ambito dello sviluppo sostenibile da sottoporre congiuntamente al Comitato di Coordinamento della RUS nazionale;

c) formulare proposte per lo sviluppo sostenibile delle comunità territoriali, da sottoporre congiuntamente all'Ente Regione o a realtà socio-economiche e culturali locali;

d) promuovere la declinazione a livello regionale di iniziative della RUS nazionale;

e) incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, sociali ed economici delle azioni poste in essere dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile (SDGs);

f) rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza della RUS Veneto a livello nazionale e internazionale, valorizzando il territorio regionale.

Le Università aderenti alla Rete, previo accordo con la RUS Nazionale e in conformità alle rispettive norme statutarie e regolamentari, potranno creare e utilizzare eventuali elementi visivi per identificare le iniziative promosse dalla RUS Veneto.

Articolo 4 (Comitato di Coordinamento e Presidente)

Le Parti istituiscono un Comitato di coordinamento della RUS Veneto composto dai Delegati RUS di ciascun Ateneo, con funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete.

È in particolare compito del Comitato:

- definire i piani annuali di attività della RUS Veneto;
- predisporre un report annuale di sintesi delle attività svolte e i relativi rendiconti.

Il Comitato di Coordinamento avrà la stessa durata dell'accordo ed è presieduto da un Presidente designato da e fra i propri componenti, secondo un criterio di rotazione annuale.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Comitato di coordinamento;

b) propone agli Atenei aderenti la sottoscrizione di protocolli d'intesa e lettere d'intenti per favorire l'avvio di collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della RUS Veneto;

c) rappresenta la RUS Veneto nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza ad eventi e manifestazioni ad altri membri del Comitato di coordinamento di RUS Veneto;

d) dispone l'uso del logo della RUS Veneto per iniziative proposte dalle Parti e da soggetti con i quali è stato sottoscritto un protocollo d'intesa o una lettera d'intenti.

Articolo 5 (Supporto amministrativo)

La Rete si avvale del supporto amministrativo del personale tecnico amministrativo individuato dal Direttore Generale dell'Università a cui appartiene il Presidente.

Articolo 6 (Risorse)

Le risorse economiche della RUS Veneto consistono in:

- contributi che le Università aderenti potranno ottenere da Enti di Ricerca e/O Organi di carattere nazionale, sovranazionale e comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali o mediante la partecipazione a bandi per progetti di sostegno alla ricerca;

- eventuali fondi destinati dalle Università aderenti, compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni;

- atti di liberalità;

La distribuzione delle risorse tra le Parti sarà definita di volta in volta dal Comitato di coordinamento RUS Veneto sulla base del coinvolgimento previsto.

Articolo 7 (Riservatezza)

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Le Università venete concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Articolo 8 (Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

La proprietà dei dati messi a disposizione dalle Parti rimane di proprietà della Parte che li ha messi a disposizione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che in linea generale saranno proprietarie in ugual misura dei prodotti scaturiti dalle attività congiunte oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. Le attività e i relativi esiti saranno diffusi e resi noti su iniziativa e in base alle indicazioni del Comitato di coordinamento.

Con riguardo nello specifico alle eventuali attività di ricerca e sviluppo, le Parti si danno atto e concordano sin d'ora che:

- ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le

proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione;

- per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito e in esecuzione del presente Accordo, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui due o più Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà e dello sfruttamento.

- resta salvo, in ogni caso, il diritto morale autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

- fatti salvi i diritti morali d'autore, le Università si riservano il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta delle altre parti che abbiano concorso al loro conseguimento, la quale non potrà essere negata se non per questioni legate alla brevettabilità o tutelabilità dei risultati.

Articolo 9 (Responsabilità delle Parti)

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione agli infortuni e ai danni derivanti da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone un'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Le Università venete sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul

luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 10 (Trattamento e protezione dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti disciplinanti la realizzazione delle singole iniziative.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Università degli Studi di Verona, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell'Artigliere n. 8, 3712 Verona, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@ateneo.univr.it.

- per l'Università degli Studi di Padova, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova, che ha sede in Via 8 Febbraio n. 2, 35122 Padova, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli. I dati di contatto del Titolare sono PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@unipd.it.

- Per l'Università Ca' Foscari di Venezia, Titolare del trattamento dei dati è l'Università stessa, che ha sede in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, nella persona

della Prof.ssa Tiziana Lippiello. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.unive.it; per informazioni e chiarimenti: dpo@unive.it.

- per luav di Venezia, Titolare del trattamento dei dati è l'Università luav di Venezia, che ha sede in Venezia, Tolentini S. Croce 191, nella persona del rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@iuav.it.

Articolo 11 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale e potrà essere rinnovato con apposito atto scritto per un periodo di uguale durata, previa approvazione delle Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Articolo 12 (Recesso unilaterale o scioglimento)

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Articolo 13 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa alla formazione, alla conclusione e all'esecuzione del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 14 (Registrazione e imposta di bollo)

La presente convenzione, in forma di scrittura privata, viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a spese di registrazione a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss. mm. ii..

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa ed è assolta in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13/01/2006), la quale chiederà alle altre Parti il rimborso presentando idonea documentazione.

Università degli Studi di Verona

Università degli Studi di Padova

Il Rettore

La Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

Prof.ssa Daniela Mapelli

Università Ca' Foscari Venezia

Università luav di Venezia

La Rettore

Il Rettore

Prof.ssa Tiziana Lippiello

Prof. Benno Albrecht